



Roma, 22 giugno 2022

**Ministero delle Infrastrutture
e delle Mobilità sostenibili**

c.a. Ministro Enrico Giovannini
segreteria.ministro@pec.mit.gov.it

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

c.a. Ministro Andrea Orlando
segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it

Ministero degli Interni

c.a. Ministra Luciana Lamorgese
segreteria.ministro@interno.it

ASSTRA

asstra@pec.asstra.it

ANAV

anav@pec.it

AGENS

agens@fbnetpec.it

Prot.TPL/220622/101

Oggetto: Intervento per impedire trasporto in piedi in tratte autostradali ed extraurbane

Con la presente la scrivente organizzazione sindacale chiede un intervento per interrompere una pericolosa prassi condotta dalla maggior parte delle aziende esercenti trasporto pubblico locale.

Ci riferiamo al **trasporto in piedi di utenti su autobus nel corso di tratte autostradali ed extra urbane.**

Si invia la presente ai Ministeri interessati, sotto diversi aspetti della questione, ed alle associazioni datoriali di categoria.

Il nostro vuole essere un serio grido di allarme per evitare che la sottovalutazione della problematica mini la salute dei cittadini, o addirittura metta a rischio delle vite umane.

Abbiamo utilizzato la locuzione generalizzata “pericolosa prassi”, poiché in moltissimi territori l’obbligo di trasportare utenti in piedi nei tratti autostradali è, per così dire, consigliato implicitamente, oppure considerato inevitabile in considerazioni dell’intenso afflusso di utenti; in altri è imposto con specifici ordini di servizio.

Proprio con riferimento a quest’ultimo profilo segnaliamo i primi interventi della magistratura per stigmatizzare tale condotta.

Facciamo riferimento alla sentenza del Tribunale di Milano 8790/2020, confermata dalla Sentenza della Corte di Appello di Milano 257/22 (che alleghiamo).

Le sentenze hanno accertato la illegittimità della sanzione disciplinare adottata nei confronti di un lavoratore che aveva segnalato a degli utenti l’impossibilità di trasportarli in piedi nel corso di tratte autostradali.

La sanzione, adottata dall’azienda Movibus SRL di Milano riteneva che la condotta del lavoratore violasse l’ordine di servizio n. 6/2017 del 22 dicembre 2017 per cui “ *il trasporto passeggeri in piedi durante il servizio di linea non è ammesso sui percorsi extraurbani se non, in via eccezione per tratti limitati e tempi*

USB Lavoro Privato

Via dell'Aeroporto, 129 - 00175 - Roma / tel 06 59640004

lavoroprivato@usb.it www.usb.it

brevi, comunque relativamente ai tratti di linea dove ciò non costituisce pericolo per l'incolumità dei passeggeri".

Ebbene, fortunatamente le Corti Milanesi hanno sancito la correttezza della condotta; Il Tribunale di Milano, sancendo che l'Ordine di servizio viola le disposizioni del codice civile, la Corte di Appello precisando che spetta solo al lavoratore valutare se vi sia un tratto autostradale così breve da impedire ogni pericolo (anche se è davvero impossibile individuarlo).

Queste sentenze, che seguono le numerose segnalazioni dell'USB Lavoro Privato, riteniamo siano l'occasione per una presa di coscienza delle associazioni datoriali e per un intervento da parte delle istituzioni.

Occorre evitare assolutamente che prassi o ordini espliciti diano vita ad una pratica rischiosa per la vita. Basterebbe il buon senso per giungere a questo esito. Ma se non basta invociamo il rispetto del codice della strada.

Il codice della strada, nella versione successiva alle modifiche introdotte dal D.lgs 150 del 13.03.2006, dedica particolare attenzione all'utilizzo delle cinture di sicurezza. In particolare, l'art. 172 c.d.s. prevede che : *"7. I passeggeri dei veicoli delle categorie M2 ed M3 devono essere informati dell'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando sono seduti ed il veicolo è in movimento, mediante cartelli o pittogrammi, conformi al modello figurante nell'allegato alla direttiva 2003/20/CE, apposti in modo ben visibile su ogni sedile. Inoltre, la suddetta informazione può essere fornita dal conducente, dal bigliettaio, dalla persona designata come capogruppo o mediante sistemi audiovisivi quale il video.*

8. Sono esentati dall'obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini:

.....omissis.....

g)i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 (che sono quelli che ci riguardano) autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana;

.....omissis.....".


Da tale quadro normativo consegue che il codice della strada impone l'utilizzo delle cintura di sicurezza in ogni situazione, escludendola solo nel "trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana". Di conseguenza, l'ordinamento obbliga il conducente e i passeggeri di allacciare la cintura di sicurezza in autostrada e, poiché risulta impossibile allacciare tali dispositivi se si è in piedi, va da sé che è vietato trasportare passeggeri in piedi sugli autobus nei tratti autostradali.

Per quanto sopra esposto, auspichiamo che le associazioni datoriali in indirizzo assumano una seria e responsabile presa di posizione contro il trasporto di passeggeri in piedi nelle tratte autostradali ed extra urbane e le istituzioni che realizzino un intervento a garanzia della normativa vigente.


Nella disponibilità di qualsiasi ulteriore ed utile approfondimento di merito, porgiamo distinti saluti.

Si allegano sentenze citate

p/Esecutivo Nazionale
USB Lavoro Privato
Roberto Cortese



p/Coord. Nazionale - Settore TPL
USB Lavoro Privato
Italo Quartu



USB Lavoro Privato

Via dell'Aeroporto, 129 - 00175 - Roma / tel 06 59640004

lavoroprivato@usb.it www.usb.it